

MARINELLI&PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Circolari per la clientela

“Cura Italia”:
Sospensione finanziamenti

In virtù di quanto previsto dall'[art.56 del decreto-legge 18/2020, cd. Cura Italia](#), e dopo il chiarimento pervenuto direttamente dal Ministero dell'Economia, riepiloghiamo le regole relative alle misure di 'sostegno al credito', intese come la **moratoria sui mutui valevoli per le PMI (micro, piccole e medie imprese) e i professionisti**, che pur non essendo citati esplicitamente nell'articolo, rientrano tra i beneficiari.

I soggetti beneficiari

Il Cura Italia prevede quindi una **moratoria per le micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali**, i quali beneficiano complessivamente di una **moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro**. Vengono congelate fino al **30 settembre 2020 linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza**.

Vi accedono, in definitiva, le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, **sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro**.

Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze **sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA**.

Moratoria PMI e professionisti: cosa sono

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:

- la **possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo**, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
- la **proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020; settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. **È facoltà dell'impresa/professionista chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.**;
- il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che **la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata**.

I requisiti

- l'impresa/professionista, al momento dell'inoltro della comunicazione, **deve essere in bonis**, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, **non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni**;
- dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europea e quindi **può ricorrere alle moratorie anche l'impresa/professionista/autonomo a partita IVA che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti**.

Modalità e soggetti a cui inviare la comunicazione

- **tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria (disponibile un FAC-SIMILE in allegato)**, in caso di rispetto dei requisiti previsti dal "Cura Italia";
- le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese/professionisti **a partire dal 17 marzo 2020**;
- la comunicazione **può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC**, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa;
- è opportuno che l'impresa comunque contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge "Cura Italia" sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso;
- nella comunicazione l'impresa deve tra l'altro autodichiarare:
 - **il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria**;
 - *"di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19"*;
 - di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
 - di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Elementi accessori del contratto: cosa sono

- per elementi accessori si intendono **tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione**; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario;
- anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.

Marinelli&Partners

*Fondato nel 1988 dal prof. Marinelli, lo studio nel tempo è diventato un punto di riferimento nel panorama nazionale in materia di consulenza aziendale. Questo perché, su intuizione del fondatore, nell'epoca dei grandi studi e della standardizzazione degli output abbiamo deciso di mantenere la nostra dimensione di **boutique** per garantire, ai nostri clienti, un servizio sempre puntuale, personalizzato e di **elevata competenza**.*

Solo così riusciamo a rivolgerci ad ognuno dei nostri clienti in prima persona, con approcci sempre nuovi, pronti a sviluppare strategie personalizzate ed uniche.

*Su questo abbiamo fatto, nel tempo, della **qualità del servizio il nostro carattere distintivo**.*

PIAZZA AMEDEO 8, NAPOLI

TELEFONO 081 76 18 605

SEGRETERIA@MARINELLISTUDIO.COM

[HTTPS://WWW.FELICEMARINELLISTUDIO.COM](https://www.felicemarinellistudio.com)